REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

relativo ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata rilasciati entro il 1° luglio 1992 per gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinato prodotti agricoli per le isole Canarie [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati,

considerando che, fino al 30 giugno 1992, le importazioni ed esportazioni da e verso le isole Canarie sono state sottoposte al regime dei titoli previsto dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 [6], e che, a partire dal 1° luglio 1992, è d'applicazione il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli; che entro il 30 giugno 1992 non è stato possibile portare a termine gli scambi per taluni prodotti; che gli impegni connessi ai titoli rilasciati per tali prodotti, il cui periodo di validità oltrepassa la data del 30 giugno 1992, devono essere rispettati pena la perdita della cauzione costituita; che tali impegni sono ormai nulli in quanto privi di oggetto e che occorre quindi disporre lo svincolo delle cauzioni costituite;

considerando che la prevista prova di utilizzazione può essere fornita in particolare da un'indicazione figurante sul certificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su richiesta degli interessati sono svincolate le cauzioni costituite relativamente ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata:

— di cui sia comprovata l'utilizzazione prevista per la provenienza « isole Canarie » o la destinazione « isole Canarie »,

— il cui periodo di validità non sia ancora scaduto alla data del 1° luglio 1992, e

— che non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[5] GU n. L 331 del 16. 11. 1988, pag. 1.
[6] GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.